

ASSEGNAZIONE DEL 7% DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A FAVORE DELLE CHIESE E DEGLI ALTRI SERVIZI RELIGIOSI. APPROVAZIONE PIANO DI RIPARTO - ANNO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che la legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica) ha considerato l'edilizia di culto un "opera pubblica", da inserire all'interno dei Piani Regolatori Comunali;

che l'art. 12 (abrogato dall'art.136 del DPR 380/2001) della L. n. 10 del 28 gennaio 1977 stabiliva che una parte dei proventi dei contributi di concessioni edilizie fosse destinata alla realizzazione di "nuovi edifici di culto";

che il comma 8 dell'art. 16 del DPR 380/2001 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi;

che la legge 1 agosto 2003, n. 206 considera a tutti gli effetti "opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n° 849 del 04/03/1998, che disciplina gli adempimenti dei Comuni in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, stabilendo che il riparto della quota percentuale del 7% avvenga d'intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti e che i contributi vengano destinati all'acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese e altri servizi religiosi, ovvero al rimborso delle spese documentate per l'acquisizione di dette aree e, inoltre, ad interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, intendendosi per attrezzature religiose "gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 111 del 27/07/1998 con la quale è stato approvato il Regolamento di erogazione della quota del 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria riscossi nell'anno precedente, a favore delle chiese e degli altri servizi religiosi, recependo in esso le disposizioni delle deliberazioni del Consiglio Regionale Emilia Romagna n° 3098 del 14/03/1990 e n° 849 del 04/03/1998;

DATO ATTO che, in coerenza a quanto previsto dalla direttiva regionale 849/1998, le tipologie di interventi ammessi a contributo sono le seguenti:

- acquisizione di aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti per chiese ed altri edifici per servizi religiosi, da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso;
- rimborso delle spese documentate per l'acquisto di dette aree;
- interventi per la costruzione o il ripristino di attrezzature religiose, con particolare riferimento ai valori monumentali e storici, dove per attrezzature religiose si intende gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini ed anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive.

In tale caso l'istanza di contributo deve essere accompagnata da apposita dichiarazione sostitutiva (ex L.15/1968 e s.m.) rilasciata dal legale beneficiario, attestante che i lavori per i quali si richiede il presente contributo, non abbiano ottenuti altri finanziamenti, contributi o sovvenzioni in genere, da altri Enti, Istituzioni pubbliche e/o private.

PREMESSO che la L. R. 15 del 30 luglio 2013 (Disciplina generale dell'edilizia), all'art. 30 – disciplinante gli oneri di urbanizzazione – conferma la delibera regionale n. 849 del 04/03/1998 “fino alla rideterminazione delle tabelle parametriche”;

DATO ATTO che il Comune di Correggio destina annualmente una quota pari al 7% dei proventi riscossi nell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, alla voce “Contributi servizi religiosi”, in riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 1998;

CONSIDERATO che la sopramenzionata quota di oneri introitata dal Comune di Correggio nell'anno 2013, da destinare agli istituti religiosi, ammonta ad **euro 6.789,35** (seimilasettecentoottantanove,trentacinque Euro);

PRESO ATTO che in data 31/03/2014 con prot. 04376 e 07/04/2014 con prot. 04852, sono pervenute all'Amministrazione Comunale di Correggio le istanze di ammissione al riparto del suddetto contributo dalle Parrocchie dei SS. Quirino e Michele Arc., dalle Parrocchie di Budrio, Canolo e Fosdondo, dalla Parrocchia di San Prospero V., dalla Parrocchia di San Geminiano V. di Prato, dalla Parrocchia di Madonna di Fatima, dalla Parrocchia di SS Annunziata di Mandriolo e dalla Parrocchia di S. Biagio, per gli interventi di manutenzione eseguiti di importo complessivo pari a Euro 957.252,63 (novecentocinquantasettemiladuecentocinquantadue/63);

DATO ATTO che con lettera raccomandata del 07/08/2014 prot. 010661, sono stati invitati anche gli altri enti religiosi presenti sul territorio correggese, ad indicare all'Amministrazione Comunale gli eventuali interventi da loro previsti o realizzati nell'anno 2013, rispondenti ai requisiti stabiliti dal Regolamento comunale di cui sopra;

RILEVATO che le richieste sopra citate sono le uniche pervenute entro i termini concessi, da parte delle istituzioni religiose legalmente riconosciute dallo stato italiano, presenti sul territorio correggese;

CONSIDERATO che alle istanze di ammissione al contributo sono state allegate le apposite dichiarazioni sostitutive (ex L.15/1968 e s.m.) rilasciate dai legali beneficiari, attestanti che i lavori per i quali è richiesto il presente contributo, non hanno ottenuto altri finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte di altri Enti o Istituzioni pubbliche e/o private;

RICONOSCIUTO che le opere per le quali è richiesto il presente contributo, risultano realizzate soltanto dalla chiesa cattolica, come dimostrato dalla documentazione fiscale allegata alle istanze di ammissione al contributo;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'assegnazione della somma complessiva di **euro 6.789,35** (seimilasettecentoottantanove/35 Euro) alla Curia Vescovile di Reggio Emilia;

ACCERTATA la disponibilità dei mezzi di Bilancio;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 relativo al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSTATATO che nella proposta della presente deliberazione ha espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/08/00:

- il Dirigente del Settore Territorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Dirigente del Settore Finanziario, per quanto attiene la regolarità contabile;

DANDO ATTO che, per la natura del presente provvedimento, non occorre alcun altro parere;

A voti massimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI DESTINARE la somma complessiva di **euro 6.789,35** (seimilasettecentoottantanove/35) pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno 2013, al finanziamento delle opere eseguite dagli istituti religiosi nell'anno 2013, in particolare dalle Parrocchie dei SS. Quirino e Michele Arc., dalle Parrocchie di Budrio, Canolo e Fosdondo, dalla Parrocchia di San Prospero V., dalla Parrocchia di San Geminiano V. di Prato, dalla Parrocchia di Madonna di Fatima, dalla Parrocchia di SS Annunziata di Mandriolo e dalla Parrocchia di S. Biagio

DI DARE ATTO che all'erogazione si procederà con successivo provvedimento di liquidazione del Dirigente del Settore V - Territorio;

DI DARE ATTO che il contributo di **euro 6.789,35** (seimilasettecentoottantanove/35) verrà erogato al legale rappresentante della Curia Diocesana di Reggio Emilia, Don Walter Rinaldi, che provvederà direttamente alla distribuzione della somma tra le Parrocchie aventi diritto.

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di consentire, in tempi rapidi, la liquidazione del suddetto contributo, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del DLgs 18.08.2000, n. 267.